



CITTÀ DI CAORLE



www.comune.caorle.ve.it

SETTORE SERVIZI TECNICI

Dirigente Responsabile : Ing. Enzo Lazzarin

Ufficio Demanio Marittimo

Ordinanza n. 329

Caorle, li 27 maggio 2009

ORDINANZA BALNEARE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI

Visto il Codice della Navigazione ed in particolare l'art. 36, che regola la concessione per l'occupazione e l'uso dei beni demaniali;

Visto il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 recante il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione marittima, che agli articoli dal 5 al 34, disciplina le modalità per l'ottenimento e l'esercizio delle concessioni demaniali;

Visto il Decreto della Regione Veneto n. 36 del 17.03.2008 in merito all'individuazione delle zone di balneazione (e non) ed attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione della Regione Veneto per l'anno 2008, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. Veneto "Testo Unico per l'uso del Demanio Marittimo" n. 33 del 23 Novembre 2002 e s.m.i.;

Vista l'ordinanza di sicurezza balneare vigente, dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Caorle;

Visto il Regolamento per la disciplina delle attività Balneari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31.05.2005;

Richiamata la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 07.04.2006;

Richiamata l'ordinanza n. 91 del 20.03.2001 ad oggetto "Determinazione periodi di apertura attività stagionale";

Vista l'ordinanza n. 67 del 06.04.2000;

Ritenuto indispensabile, quindi, provvedere, per quanto di competenza, alla regolamentazione delle attività di salvamento;

Sentiti il Sindaco, l'Assessore Delegato al Demanio Marittimo e la Giunta Comunale;

Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 in merito alle funzioni e responsabilità della Dirigenza;

Considerato che tra gli adempimenti connessi al trasferimento delle funzioni in capo al Comune di Caorle, si annovera anche la predisposizione delle prescrizioni in materia balneare;

ORDINA

Art. 1 – DISCIPLINA PER LE STRUTTURE BALNEARI

1. Per quanto riguarda le attività e gli Stabilimenti Balneari, esclusi i chioschi e il commercio itinerante, il periodo massimo di apertura per la stagione è compreso fra il giorno 1 maggio e il 30 settembre, nelle aree rientranti nella competenza territoriale del comprensorio turistico di Caorle.
2. La stagionalità balneare per i chioschi ed il commercio itinerante è regolamentata da apposite normative.
3. Il concessionario è tenuto ad osservare e far osservare le prescrizioni della presente ordinanza, quelle dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, nonché quelle inserite negli atti di concessione.
4. È fatto obbligo di esporre in luogo ben visibile agli utenti – possibilmente in prossimità degli ingressi – copia del presente provvedimento, nonché, dell'ordinanza di sicurezza balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle e di tutti gli ulteriori provvedimenti in materia.
5. I concessionari di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto in ordine alla predisposizione e mantenimento di idoneo servizio di salvataggio devono:
 - aver reso la struttura esteticamente soddisfacente;

- aver curato che tutti gli impianti, le attrezzature ed i servizi siano nella massima efficienza, mantenendola anche durante l'apertura stagionale;

6. Nel periodo di apertura al pubblico, presso le strutture balneari devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono.

7. Nel periodo di apertura al pubblico delle strutture balneari, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio, con le modalità ed i seguenti orari minimi:

- dal 15 giugno al 31 agosto dalle ore 09.45 alle ore 18.45,

- dal 1 giugno al 14 giugno e dal 1 settembre al 15 settembre dalle ore 10.20 alle ore 18.00.

Si stabilisce, inoltre, che la chiusura dello stabilimento balneare sia segnalata esponendo su apposito pennone ben visibile una *bandiera di colore rosso*, l'attivazione del servizio di salvataggio a servizio pieno sia segnalato con l'esposizione della *bandiera di colore bianco* e della *bandiera di colore giallo* a servizio ridotto.

7. Ove una struttura balneare intenda operare, per fini esclusivamente elioterapici, per il periodo dal 01 Maggio al 31 Maggio, e dal 15 Settembre al 30 Settembre previa comunicazione scritta da parte dei concessionari al Comune di Caorle e all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, il servizio salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, (Orario 10.20 alle ore 18.00) mentre per i restanti giorni si dovrà issare su apposito pennone ben visibile una bandiera di colore rosso ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (redatto in più lingue) con la seguente dicitura: "STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

8. Limitatamente ai suddetti periodi (dal 01 Maggio al 31 Maggio, e dal 15 Settembre al 30 Settembre), è data facoltà ai concessionari di ridurre il fronte mare destinato alla balneazione; in tal caso la parte di specchio acqueo non vigilato deve essere segnalato con cartelli recanti la dicitura di cui al precedente punto 3 ed issata bandiera rossa.

9. Devono, comunque, essere assicurati nei periodi di apertura degli Stabilimenti Balneari, la presenza del materiale di primo soccorso ed il regolare funzionamento del locale adibito a pronto soccorso di cui all'art. 4.a.6 e 4.a.7.

Art. 2 -PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLE ATTIVITA' BALNEARI

a - Divieti generali

Fermi restando gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere, posti in capo all'Autorità Marittima, è vietato, sulle spiagge demaniali marittime e sugli specchi acquei antistanti, ove si svolgono attività balneari:

- 1) disporre sulla zona di lido compresa nei 5 metri dalla battigia, ombrelloni, sedie a sdraio, unità da diporto o altre cose di ostacolo al transito e alla balneazione;
- 2) prendere il sole a terra, collocare qualsiasi attrezzatura (ombrelloni, sedie sdraio, lettini) dal limite della concessione (lato mare) e fino alla battigia e sulle aree destinate alla sosta dei natanti;
- 3) praticare attività o tenere comportamenti, anche attraverso giochi, suoni provenienti da terra o da mare che rechino danno, molestie o ostacolino l'uso collettivo del mare e delle spiagge;
- 4) l'esercizio delle seguenti attività, arti, mestieri: tatuaggio, massaggio, piercing e chiaroveggenza (lettura di carte, tarocchi, mani, minerali ecc...);
- 5) la produzione e la vendita in qualsiasi forma di oggettistica, bigiotteria, quadri, ecc...;
- 6) impedire il libero accesso alle scale di raccordo tra l'arenile e la passeggiata a mare nonché creare impedimenti di sorta agli accessi pubblici al mare;
- 7) gettare o abbandonare rifiuti o materiali di qualsiasi altra natura;
- 8) dal 15 aprile al 15 ottobre è vietato circolare con veicoli non a motore (velocipedi) sulle spiagge demaniali marittime, lungomari e passeggiate adiacenti, al di fuori del tratto di passeggiata da Porto Santa Margherita a Duna Verde negli orari dalle 21.00 alle 8.00.

b - Attività soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione le seguenti attività:

1. porre in opera recinzioni, tubazioni, cavi elettrici, gavitelli, boe, piattaforme, zattere e simili o eseguire qualsiasi innovazione anche mediante movimenti di sabbia;
2. accendere fuochi sull'arenile, tenere, utilizzare e trasportare bombole a gas, stufe a petrolio e simili, e qualsiasi prodotto infiammabile o inquinante;
3. condurre sulla spiaggia cani o altri animali ad eccezione dei tratti di arenile segnalati da appositi cartelli. L'autorizzazione non è necessaria per i cani da guida per i non vedenti; I concessionari possono tuttavia, nell'ambito del proprio impianto ad uso balneare, individuare aree, debitamente attrezzate, da adibire ad accoglienza di animali domestici, salvaguardando, comunque, l'incolumità e la tranquillità dell'utenza balneare e assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
4. transitare o sostare con veicoli a motore di qualsiasi genere ad eccezione dei mezzi destinati al soccorso e vigilanza e utilizzati dai portatori di handicap. L'autorizzazione può essere rilasciata con validità estesa

a tutti i giorni dell'anno, con esclusioni della fascia oraria dalle 9.00 alle 19.00 nel periodo dal 1 maggio al 30 settembre;

5. installare tende, roulotte e altri impianti predisposti ad attività di campeggio;
6. lo svolgimento di gare e altre attività organizzate;
7. tutte le attività ed attrezzature anche temporanee e provvisorie non previste e/o indicate nel Piano Particolareggiato degli Arenili;
8. svolgere attività pirotecniche;
9. manifestazioni di qualsiasi genere;
10. attività di fotografo ambulante;
11. effettuare pubblicità di qualsiasi tipo sulle spiagge e nel mare territoriale anche mediante fonica da imbarcazioni e distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.
12. il posizionamento di corridoi di lancio per tutte quelle attività che vi necessitano, ai sensi delle vigenti Ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo – Capitaneria di Porto di Caorle, fatti salvi i titolari di autorizzazione al noleggio natanti cosiddetti da spiaggia (tranne unità e tavole a vela). Dell'avvenuta installazione dovrà essere data comunicazione alla Capitaneria di Porto di Caorle e al Comune di Caorle. Il corridoio dovrà avere uso pubblico.

Le manifestazioni che, a discrezione dell'ufficio, possono essere considerate di forte impatto sono sottoposte a canone, relativa imposta regionale e deposito cauzionale.

c - Esoneri

Non sono soggette ad autorizzazione le attività istituzionali o promosse dall'Amministrazione Comunale.

Resta fermo l'obbligo di comunicazione al settore competente in materia di demanio marittimo.

La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione relativa al rispetto delle norme di sicurezza e all'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

d - Disposizioni in materia di navigazione

La disciplina e la sicurezza della navigazione marittima e della navigazione da diporto sono regolate dall'Autorità Marittima con apposite ordinanze.

Quando dette ordinanze prevedono obblighi per i concessionari, gli obblighi si intendono inseriti nell'atto di concessione, salve diverse previsioni del titolo o del presente regolamento.

e - Norme generali sulle aree pubbliche

Si applicano il regolamento comunale di Polizia Urbana, le ordinanze e i regolamenti in materia di usi e comportamenti su aree pubbliche per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.

f - Disciplina del commercio al dettaglio

L'esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a Nulla Osta Comunale.

E' comunque vietato l'esercizio del commercio ambulante sullo specchio d'acqua antistante il litorale .

Con deliberazione di Giunta Comunale da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno saranno stabiliti i criteri per il rilascio del N.O. nonché le modalità per l'esercizio del commercio itinerante.

g - Accesso degli animali in arenile

ARENILE DI VALLE VECCHIA

Dal 1 maggio al 30 settembre: è consentita la conduzione di animali d'affezione (cani e gatti) esclusivamente dal varco individuato con il n. 2, raggiungibile dalla strada bianca fiancheggiante l'area boschiva.

Dal 1 ottobre al 30 aprile: è consentita la conduzione di cani o altri animali esclusivamente dal varco individuato con il n. 2, raggiungibile dalla strada bianca fiancheggiante l'area boschiva.

La conduzione e lo stazionamento è consentito solo nel tratto di arenile compreso dall'accesso fino alla foce del Canale Nicesolo, come segnalato da appositi cartelli.

E' fatto obbligo di accompagnamento degli animali e del rispetto delle normative vigenti.

L'accompagnatore dovrà essere munito di paletta e sacchetto / contenitore degli escrementi. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20.03.2007, i cani non condotti al guinzaglio dovranno essere muniti di museruola.

ARENILE DI CAORLE – CAPOLUOGO, PORTO SANTA MARGHERITA, DUNA VERDE E VALLE ALTANEA

Dal 1 maggio al 30 settembre: è consentito l'accesso alle sole aree o stabilimenti appositamente attrezzati all'accoglienza di animali d'affezione (cani e gatti), utilizzando esclusivamente gli accessi appositamente realizzati.

Dal 1 ottobre al 30 aprile: accesso con cani o altri animali non consentito, se non nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di disciplina delle attività balneari, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31.05.2005.

Il servizio di salvataggio può essere organizzato in forma "individuale" da ciascun concessionario, o altrimenti può essere organizzato in forma "collettiva" da consorzi/società appositamente incaricati dai concessionari interessati, tenuti a darne comunicazione al Comune di Caorle e per conoscenza all'Autorità Marittima secondo le modalità di cui all'articolo successivo.

In ogni caso chiunque sia tenuto a provvedere al servizio di salvataggio prima dell'inizio della stagione balneare deve presentare al Comune di Caorle e per conoscenza all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle un proprio "*piano di salvataggio*", inquadrato eventualmente nel servizio di salvataggio collettivo di cui al successivo articolo 5.

a – Servizio di salvataggio "INDIVIDUALE"

- 1 Il servizio di salvataggio nella sua consistenza minima e prescindendo dalla forma in cui esso è svolto, deve essere assicurato da almeno un assistente abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto o dalla Società Nazionale di Salvamento e provvisto di brevetto in corso di validità, ogni 160 metri di fronte mare in concessione o frazione.
- 2 L'assistente bagnanti deve: indossare una maglietta rossa con la scritta "*SALVATAGGIO*" (*o sinonimo*) ed essere dotato di fischietto professionale;
non può essere impegnato in altre attività, o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore, o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
deve stationare, salvo casi di assoluta necessità, nella propria postazione, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.
Il piano per il servizio di salvataggio dovrà tenere in considerazione, la dislocazione dei pennelli a mare; pertanto le postazioni di salvataggio dovranno essere ubicate in modo da garantire la massima visibilità dello specchio acqueo antistante
- 3 Presso ogni postazione di salvataggio – da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri o dove la naturale sopraelevazione dell'arenile rispetto allo specchio acqueo lo consenta – devono essere permanentemente disponibili:
 - un binocolo;
 - un paio di pinne;
 - un megafono;
 - un'unità (a remi o a motore con propulsione ad idrogetto) idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "*SALVATAGGIO*", dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi, né deve navigare per scopi diversi dal soccorso nella zona riservata alla balneazione; è tuttavia consentito compiere prove a motore con rotte perpendicolari alla costa e a lento moto in occasione dell'inizio di ciascun turno degli addetti al salvataggio.
- 4 E' facoltà del concessionario posizionare presso la postazione di salvataggio una moto d'acqua, con obbligo di darne preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, quale mezzo integrativo dell'organizzazione dell'attività di salvamento predisposta a norma del presente articolo. In tale caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
la moto d'acqua, del tipo a tre posti, dovrà recare la scritta *SALVATAGGIO*, di colore rosso, su entrambi i lati;
dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio salvataggio;
il conduttore della moto d'acqua dovrà essere in possesso di patente nautica da diporto in corso di validità;
a bordo della moto d'acqua, oltre al conduttore, dovrà essere presente una persona abilitata al salvamento;
durante l'uscita in mare conduttore e persona abilitata al salvamento dovranno indossare una cintura di salvataggio ed il casco;
la moto d'acqua dovrà essere dotata di una barella di salvataggio, assicurata alla stessa moto d'acqua tramite sganci rapidi.
- 5 E' rimessa al prudente apprezzamento del responsabile del servizio di assistenza bagnanti la valutazione sulla scelta del mezzo ritenuto idoneo ad ottimizzare la prestazione del servizio di salvamento, in funzione delle mutevoli circostanze di fatto che caratterizzano e indirizzano la scelta stessa (condizioni meteomarine, distanza del pericolante, caratteristiche dei luoghi, etc.).
- 6 In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
- 7 Quando lo stato del mare è pericoloso, ovvero sussistono altre situazioni di pericolo, o rischio per la balneazione, in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di balneazione a rischio, o pericolosa. L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante, o megafono.
- 8 Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
tre bombole individuali di ossigeno da un litro, senza riduttore di pressione;

una cannula di respirazione bocca a bocca;
un pallone "ambu", o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.

- 9 Oltre a quanto previsto nel presente articolo, ogni stabilimento balneare deve essere dotato:
di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
di un apposito locale che deve essere adibito a primo soccorso. In detto locale devono essere tenute pronte all'uso le dotazioni di pronto soccorso.

b – servizio di salvataggio "COLLETTIVO"

1. L'eventuale "Piano collettivo di salvataggio" dovrà essere inviato al Comune di Caorle e per conoscenza all'Autorità Marittima, con ragionevole anticipo rispetto all'inizio della stagione balneare, e dovrà contenere le generalità del legale rappresentante, il numero, le caratteristiche e la dislocazione delle unità a remi e/o a motore (solo ad idrogetto), l'elenco del personale adibito al servizio di salvataggio, l'elenco degli stabilimenti per i quali si intende organizzare il servizio e l'elenco degli stabilimenti presso i quali saranno ubicate le singole postazioni di salvataggio.
2. Il trasferimento dell'organizzazione del servizio di salvataggio non realizza il trasferimento della responsabilità del corretto funzionamento del servizio medesimo che, in forza del titolo concessorio, rimane in capo al concessionario.
3. Le dotazioni e le postazioni devono essere conformi all'elenco riportato alla lettera a- p.ti 2 e 3, ad eccezione delle bombole di ossigeno che saranno disponibili presso i "punti di primo soccorso" tradizionalmente organizzati sul litorale di giurisdizione.
4. Le postazioni di salvataggio devono essere in numero adeguato anche in relazione all'afflusso turistico e comunque non inferiore ad una ogni 160 metri di fronte mare e organizzate con una unità a remi con una persona abilitata al salvamento.
5. La singola postazione può coprire fino a 320 metri se organizzata con due persone abilitate, con una unità ad idrogetto e idonea altana, o torretta.
6. Per una migliore funzionalità del servizio, gli organi competenti potranno disporre modifiche all'ubicazione delle postazioni di salvataggio.
7. In caso di accertata non conformità dei piani alle presenti norme, ciascuno stabilimento balneare sarà tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del precedente articolo 4.a.
8. Il servizio di salvataggio potrà essere ridotto del 50%, mediante turnazione del personale impiegato, nell'arco temporale dalle ore 13:00 alle ore 15:00 previa esposizione della bandiera gialla e di un cartello di segnalazione ben visibile agli utenti recante la seguente dicitura: "ATTENZIONE! IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO È RIDOTTO DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 15:00".

c – servizio di salvataggio IN PRESENZA DI PIATTAFORME GALLEGGIANTI

In presenza di piattaforme galleggianti posizionate negli specchi acquei da soggetti autorizzati, è rimandata al prudente apprezzamento del concessionario la valutazione di organizzare il servizio di salvataggio destinato esclusivamente alle stesse, ovvero di prevedere che le postazioni di osservazione sull'arenile siano posizionate in corrispondenza delle opera a mare.

Art. 5 – SANZIONI

1. Chiunque non osserva le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca un diverso e/o più grave reato, sarà perseguito, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 39 della Legge 11.02.71, n. 50 e successive modifiche, ovvero dall'art. 53 del Decreto Legislativo 171/2005(Codice della nautica da diporto), degli articoli da 24 a 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modifiche, nonché dell'art. 650 del Codice Penale
2. Le violazioni all' art. 3. della presente ordinanza sono punite a termine dell'art. 7 del vigente Regolamento sulla disciplina delle attività balneari.
3. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative previste dal presente ordinanza spetta all'organo di controllo e vigilanza di questo Comune e altri Organi di Polizia (art. 104 L. 507/99, L.R.V. 10/77)
4. Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione, la notificazione, la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano in quanto applicabili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza deve essere esposta al pubblico a cura dei concessionari degli stabilimenti balneari e tenuta a disposizione da coloro che esercitano attività in arenile, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale entra in vigore in data odierna e in pari data sostituisce ed abroga la propria ordinanza n. 122 del 30 aprile 2008.

Il presente atto viene acquisito in originale agli atti del Settore Servizi Tecnici del Comune di Caorle, pubblicato all'albo pretorio del Comune di Caorle e sul sito internet www.comune.caorle.ve.it.

F.TO IL DIRIGENTE
SETTORE SERVIZI TECNICI
Ing. Enzo Lazzarin